CITTÀ DI VIBO VALENTIA





Ordinanza n. 918 Del 7.08.2020

Oggetto: Misure per la limitazione dell'utilizzo di acqua potabile nell'ambito del territorio del Comune di Vibo Valentia.

Il Sindaco

Premesso:

- che le precipitazioni piovose sono state molto scarse, con livelli largamente inferiori alle medie stagionali;
- che tale situazione ha determinato una considerevole riduzione delle risorse idriche evidenziata da uno stato siccitoso;

Tenuto conto:

che il D.P.C.M. 4 marzo 1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14 marzo 1996), recante disposizioni in materia di risorse idriche, in particolare al punto 8.2.10 stabilisce che in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;

che per fronteggiare eventuali crisi idriche, è indispensabile che alle attività di previsione, monitoraggio e preannuncio siano affiancate incisive ed efficaci azioni di prevenzione, contrasto e mitigazione, che se pianificate per tempo, possono ridurre in modo significativo i possibili effetti delle eventuali crisi idriche sulla popolazione, sulle colture agricole e sul sistema produttivo;

che la comunicazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia con nota prot. Nº 27835 del 30.06.2020 rileva che il fenomeno siccitoso in atto su tutto il territorio regionale ha assunto nei territori regionali, livelli di criticità particolarmente preoccupanti;

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a

carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle materia sanitaria, il criterio da seguirsi in dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocraticoamministrativo;

Considerato:

- che le previsioni meteo a medio termine inducono il prefigurarsi uno scenario di completa assenza di precipitazioni;

- che tale situazione determina una condizione di stato siccitoso e di relativa emergenza in ordine alla disponibilità delle risorse idriche per esigenze primarie;

Rilevato:

la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

Atteso:

- che l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che i provvedimenti sono funzionalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connessi ad esigenze primarie;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ordina

- 1.1. che a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 30.09.2020 <u>senza limite di orario</u> è fatto divieto di impiegare acqua per:
- l'innaffiamento di giardini, orti, campi da calcio con manto erboso, campi da tennis, giardini e parchi ad uso pubblico;
- il lavaggio domestico di auto e motoveicoli;
- il riempimento anche parziale di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo.

stabilisce/dispone

1.2. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino al 30.09.2020, come sopra meglio precisato, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

invita

1.3. - tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Vibo Valentia ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile, secondo quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006;

demanda

2.1. alla Polizia Municipale la verifica dell'osservanza del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsto nonché a tutte le FF.OO per quanto di eventuale competenza;

avverte

- 3.1. che la violazione di quanto disposto nel presente provvedimento comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del / dei soggetto / i trasgressore/i;
- 3.2. che le sanzioni saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove avranno luogo le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento;

informa

- 4.1. che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il sig. Colaci Alfonso;
- 4.2. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- 4.3. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- 4.4. che in caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni meteoclimatiche comportanti significativi attenuamento dell'attuale fenomeno siccitoso ed una maggiore disponibilità della risorsa idrica, la presente ordinanza potrà essere anticipatamente revocata;

informa, inoltre

5.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

- 6.1. che la presente sia comunicata:
- a) al Sig. Prefetto;
- b) al Sig. Questore;
- c) al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- d) al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- e) al Corpo di Polizia Municipale;
- f) pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, ...7.8. AGO. 2020.

Il Sindaço Maria LIMARD

OBIV,

A